



PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ambiente e Demanio Idrico

N° 12 08000115 del 29/09/2008 del Registro di Settore

N° 08007551 del 29/09/2008 del Registro Generale

Oggetto: D. Lgs. 152/2006 - Parte Quinta - art. 272 comma 2 – Allegato IV Parte II
Determinazione di Autorizzazione Generale alle Emissioni in Atmosfera degli
impianti ed attività in deroga rientranti nella categoria:
“Verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo complessivo di
prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/giorno.”

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:

CHE il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 concernente “Norme in materia ambientale” disciplina alla parte quinta la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; CHE l’art.268 lettera o) attribuisce alla competenza delle Regioni il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ;

CHE l’art.81, comma 1- lett f) della legge regionale n.34/2002 trasferisce alle Province le funzioni amministrative e i compiti concernenti, tra l’altro, “*...i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni...*”;

CHE la Giunta Provinciale con deliberazione n. 103 del 03.04.2007 ha demandato al Dirigente del Settore Ambiente e Demanio Idrico l’adozione di ogni provvedimento necessario per l’attivazione delle procedure di cui all’art.269 e 272 del D.Lgs. n.152/2006;

CHE l’art. 272 comma 2, prevede la possibilità di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi, e la periodicità dei controlli;

Visto il D. Lgs. n.152/2006;

Vista la L.R. 34/2002;

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n.103 del 03.04.2007;

Visto il T.U. 267/2000;

Visto lo Statuto dell’Ente;

DETERMINA

a) di AUTORIZZARE IN VIA GENERALE

alle emissioni in atmosfera, ai sensi e per gli effetti dell’art.272 Comma 2 e 3 del Decreto Legislativo

3 aprile 2006 n.152, gli impianti ed attività in deroga di cui alla Parte II dell’Allegato IV - Parte Quinta del Decreto legislativo medesimo che rientrano nella seguente categoria:

“Verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/giorno.”

b) di STABILIRE quanto segue:

- le Ditte che intendono avvalersi della presente autorizzazione generale per esercitare l’attività di cui sopra devono presentare, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell’installazione dell’impianto o dell’avvio dell’attività (solo per nuovi impianti, modifiche o trasferimenti), domanda di adesione alla Provincia di Cosenza e, per conoscenza, al Comune del territorio in cui è ubicato l’impianto ed all’A.R.P.A.CAL Dipartimento provinciale di Cosenza - Servizio Tematico Aria, utilizzando l’allegato **modello C** che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi dell’art. 272 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, **non è possibile avvalersi della presente autorizzazione**, in caso di:

a - emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’allegato I

alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;

b - nel caso siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D. Lgs.n. 52 del 3 febbraio 1997, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

Le ditte che presenteranno domanda di adesione alla presente autorizzazione generale sono tenute all'osservanza delle seguenti **prescrizioni**:

1. Devono essere rispettati i valori limite di emissione e le prescrizioni stabiliti nell'**allegato tecnico 8** che fa parte integrante del presente provvedimento.
2. Qualsiasi modifica dell'impianto o dell'attività che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica, ancorché relativa alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati, dovrà essere preventivamente comunicata a questo Settore ed all'Arpacal; dovrà, inoltre, essere tempestivamente comunicata ogni eventuale variazione relativa alla ragione sociale della ditta ed al gestore dell'impianto.
3. Se si verifica un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, non oltre le otto ore successive, al Settore Ambiente della Provincia di Cosenza ed all'A.R.P.A.CAL. In tal caso questo Ente si riserva di disporre, ai sensi dell'art. 271 comma 14 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, la riduzione o la cessazione delle attività ovvero altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il gestore dell'impianto è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto.

4. Se si tratta di un impianto nuovo, il gestore titolare dovrà comunicare:

- la data di messa in esercizio dell'impianto con un anticipo di 15 giorni;
- la data di messa a regime dell'impianto entro 90 giorni dalla data di messa in esercizio.

Nel caso la ditta abbia necessità di apportare variazioni relative alla data di messa in esercizio ed alla data di messa a regime dell'impianto, dovrà presentare specifica, motivata e documentata comunicazione alla Provincia.

Il primo controllo delle emissioni degli inquinanti dovrà essere effettuato dal gestore **entro 60 (sessanta) giorni** dalla data di messa a regime ed i successivi con frequenza **biennale**.

5. Se la domanda di adesione si riferisce ad un impianto esistente al 1988 o al 2006 secondo le definizioni del D.Lgs. 152/2006, il gestore/titolare non è tenuto a comunicare le date di messa in esercizio e di messa a regime dell'impianto ma deve far pervenire alla Provincia, **entro 60 (sessanta) giorni** dalla sua presentazione, i dati relativi alle analisi delle emissioni ai camini dichiarati nella domanda stessa ed i successivi con frequenza **biennale**.

6. La certificazione di conformità dei valori delle emissioni ai valori limite previsti dalla normativa vigente e dall'**allegato tecnico 8**, relativa ai campionamenti effettuati con la periodicità sopra riportata, dovrà essere trasmessa alla Provincia ed all'ARPACAL entro 30 giorni dalla data riportata sulla certificazione stessa.

7. Il gestore dell'impianto deve comunicare, con un anticipo di 15 giorni, al Responsabile del Servizio Tematico Aria dell'ARPACal del Dipartimento Provinciale di Cosenza e alla Provincia, la data in cui intende effettuare i controlli per consentire l'eventuale presenza di tecnici dell'Agenzia, nonché la data di apertura dei campioni e di analisi.

8. Qualora la ditta abbia necessità di apportare variazioni alla data dei suddetti controlli dovrà presentare specifica, motivata e documentata richiesta alla Provincia.

9. Le emissioni si considerano conformi al valore limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come la media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite

di emissione previsti dalla normativa vigente ed indicati nell'**allegato tecnico 8.**

10. I metodi di campionamento, analisi e valutazioni emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente e dovranno essere eseguiti da un laboratorio autorizzato in possesso di documentata e specifica competenza.

11. I dati relativi ai controlli analitici devono essere riportati dal gestore su apposito registro con pagine numerate e firmate dal gestore dell'impianto. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo e deve essere redatto secondo lo schema esemplificativo riportato nell'appendice 1 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06 ad esso devono essere allegati i certificati analitici.

12. Dovranno essere rispettati i nuovi limiti degli inquinanti relativi a tutti i punti di emissione dell'impianto o dell'attività allorquando essi verranno fissati con il Decreto ministeriale di integrazione e di aggiornamento dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 271 del medesimo decreto legislativo.

13. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo, ecc) deve essere annotata su apposito registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo e redatto secondo lo schema riportato nell'appendice 2 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06.

14. Il gestore/titolare dell'impianto dovrà dotarsi, per l'esercizio dell'attività, di tutte le autorizzazioni di competenza di altri Enti ed organismi, con particolare riferimento al certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco.

15. Devono essere rispettati i valori limite previsti dalla normativa vigente per le sorgenti sonore fisse e per l'introduzione di rumore nell'ambiente esterno e abitativo.

16. I rifiuti prodotti nel corso della lavorazione devono essere smaltiti secondo i sistemi previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm.. ed ii.

L'A.R.P.A.CAL. Dipartimento provinciale di Cosenza, competente per i controlli, effettuerà il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione **entro 6 (sei)** mesi dalla data di messa a regime per gli impianti nuovi ovvero **entro 6(sei) mesi** dalla domanda di adesione per gli impianti esistenti; altri accertamenti potrà effettuare, per specifiche esigenze emergenti, su richiesta del Settore Ambiente della Provincia di Cosenza.

Il mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie e/o di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di emissione in atmosfera comporterà l'applicazione degli artt. 278 e 279 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152.

Al settore impiantistico dell'ARPACAL - Dipartimento provinciale di Cosenza è demandata la verifica del rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi da parte del Sindaco ai sensi dello art. 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265.

Sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o Autorità, le altre disposizioni legislative e regolamentari applicabili in riferimento all'attività dell'impianto anche in materia di lavorazioni insalubri e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 281 comma 7 del D.Lgs.152/06, gli atti e gli adempimenti connessi al presente provvedimento sono messi a disposizione del pubblico secondo quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

SI RISERVA

- di negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nella presente autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario ovvero in zone che richiedano una particolare tutela ambientale;
- la facoltà di accertare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti per l'adesione alla presente autorizzazione generale ed, in caso negativo, negare o revocare l'adesione;
- di impartire ulteriori prescrizioni e/o approvare variazioni alla presente autorizzazione.

Resta fermo tutto quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 Parte Quinta non espressamente riportato nel presente provvedimento.

La presente autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera ed è valida per **15 anni** dalla data della sua adozione.

La domanda di **rinnovo** deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Demanio Idrico della Provincia di Cosenza -Via R. Montagna n. 13 - 87100 Cosenza. Copia del presente provvedimento sarà trasmesso per l'esercizio delle rispettive funzioni e competenze, al Servizio Tematico Aria, al Servizio Verifiche Impiantistiche del Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.CAL di Cosenza, alle Unità Operative Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ed ai Sindaci della Provincia di Cosenza affinché, questi ultimi, ne dispongano la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il presente atto che non comporta spesa ed è costituito da n. 5 pagine, dal modello **C** e dall'allegato tecnico **8**, sarà pubblicato integralmente sul sito internet della Provincia di Cosenza oltre che affisso all'Albo Pretorio dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Piero Minutolo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Francesco Toscano

La presente determinazione, esecutiva ai sensi del D.Lgs. 267/2000, rimane affissa all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni a decorrere dal _____

IL DIRIGENTE DI SEGRETERIA
Avv. Antonella Gentile

marca da
bollo
€ 14,62

MODELLO C

Provincia di Cosenza
Settore Ambiente e Demanio Idrico
Via R. Montagna, 13
87100 COSENZA

p.c. **Comune di** _____
via_____ n° ____
C.A.P._____

p.c. **A.R.P.A.CAL**
Dipartimento provinciale di Cosenza
Servizio Tematico Aria
Via Trento 21
87100 COSENZA

p.c. **ASP Regione Calabria**
U.O. Igiene e Sanità pubblica
Via_____
Comune di_____

DOMANDA DI ADESIONE AL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE GENERALE D.Lgs.152/2006 – Art.272 comma 3

Il /la sottoscritt_ _____ in qualità di gestore¹ della Ditta _____
avente sede legale nel Comune di _____ (____), via _____ n_____
C.A.P. _____ Tel._____ Fax._____ con la presente fa domanda
ai sensi dell'art.272 comma 3, di

ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE rilasciata con Determinazione dirigenziale N. 08007551 del 29/09/2008

per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g**

Da svolgersi svolta attualmente da trasferire negli impianti da ubicarsi/ubicati nel Comune di _____ (____), loc._____, via _____, n._____, C.A.P._____

Il cui esercizio rientra nella fattispecie della parte II, punto 8 dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006 – Impianti o attività che possono essere autorizzate in via generale.

Il/la sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del provvedimento di autorizzazione generale di cui sopra e dell'allegato tecnico ad esso allegato che ne fa parte integrante e si impegna a rispettare i limiti di emissione e le prescrizioni in essi contenuti. Dichiara inoltre di non superare i quantitativi di materie prime sotto indicate e che le emissioni sono quelle di cui al sottoriportato quadro riassuntivo.

Elenco e quantità delle materie prime ed ausiliarie impiegate nel ciclo tecnologico

n.	(kg/giorno) di
n.	(kg/giorno) di
n.	(kg/giorno) di

¹ **Gestore:** la persona fisica/giuridica che ha un potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dell'impianto

n.	(kg/giorno) di

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI CAMI NI DA AUTORIZZARE									
SIGLA CAMINO	FASE LAVORATIVA	TIPO DI COMBUSTIBILE	POTENZIALITA' TERMICA NOMINALE (KW)	PORTATA (Nm ³ /h)	Ore/giorno di lavorazione	Giorni/anno di lavorazione	SOSTANZE INQUINANTI NELL' EMISSIONE	SISTEMA DI ABBATTIMENTO	NOTE
									<input type="radio"/> nuovo <input type="radio"/> oggetto di modifica <input type="radio"/> esistente
									<input type="radio"/> nuovo <input type="radio"/> oggetto di modifica <input type="radio"/> esistente

CAMI NI ESENTI DA AUTORIZZAZIONE*

SIGLA CAMINO	TIPOLOGIA	TIPO DI COMBUSTIONE	POTENZIALITA' TERMICA NOMINALE (MW)	NOTE

Il/la sottoscritt² dichiara², inoltre, che l'impianto sarà messo in esercizio in data..... e la messa a regime è prevista³ entro il.....

In allegato alla presente si trasmette :

- Lay-out dell'impianto con evidenziati i punti di emissione e corredata da apposita legenda;
 - Breve relazione tecnica sull'attività svolta;
 - certificato della C.C.I.A.A. di Cosenza con nulla osta ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965 e ss. mm. ed ii.;
 - fotocopia documento di riconoscimento del gestore/ titolare dell'impianto;
 - dichiarazione del produttore attestante che ogni singola linea di prodotti impiegati dalla ditta è conforme alle condizioni di cui ai punti 3 e 4 (SCHEDA DI CONFORMITÀ) dell'allegato tecnico n.8 che è parte integrante del sopracitato provvedimento di autorizzazione generale.
- Qualora trattasi di impianto esistente è necessario trasmettere anche Certificato di agibilità.

Data _____

Firma del Gestore

Il sottoscritto è consapevole che i dati personali forniti saranno trattati dalla Provincia di Cosenza nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03) e che il relativo trattamento avverrà nell'ambito delle finalità istituzionali di codesto Ente e degli altri soggetti coinvolti nell'ambito del procedimento amministrativo e, pertanto, non è richiesta un'esplicita manifestazione del suo consenso, ai sensi della vigente normativa. Resta salva la facoltà, per il sottoscritto, di poter esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.

Dichiara, infine, di essere a conoscenza che i dati di cui sopra potranno essere messi a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 281 comma 7 del D.Lgs. 152/06.

Il Gestore
(Firma obbligatoria)

² Solo per gli impianti nuovi.

³ La messa a regime dell'impianto dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla data di messa in esercizio.

* Impianti per i quali è sufficiente effettuare una semplice comunicazione ai sensi dell'art.272 comma 1, elencati alla parte I dell'allegato IV alla parte V del D.lgs 152/06 ovvero rientranti nelle categorie di impianti previsti dall'art.269 comma 14 del Decreto legislativo medesimo.

Allegato 8 “Verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/g”.

REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI PER L’ADESIONE ALL’AUTORIZZAZIONE GENERALE

I. GENERALITÀ

A. Fasi lavorative

- Preparazione dei P.V. (Prodotti Vernicianti)
- Applicazione dei P.V. liquidi: a spruzzo di vario tipo; a rullo manuale, pennello ed assimilabili; a spalmatura; a velatura; a cataforesi/anaforesi; ad immersione/impregnazione; a flow-coating (a pioggia).
- Applicazione dei P.V. in polvere: Elettrostatica; a letto fluido
- Appassimento/essiccazione
- Pulizia delle attrezzature

B. Emissioni in atmosfera

- Lavorazioni che possono dare luogo ad emissioni in atmosfera:
- applicazione dei P.V.;
- appassimento;
- essiccazione.

Emissioni trascurabili:

- Sono considerate trascurabili e non soggette ad autorizzazione le emissioni derivanti dalle fasi di: miscelazione e preparazione delle vernici, ritocco, lavaggio attrezzi.

2. PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’INSTALLAZIONE ED ALL’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO

- 1) I quantitativi delle materie prime ed ausiliarie utilizzate nell’attività devono essere inferiori a quanto previsto dalla parte II dell’Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, infatti non devono superare i 50 kg/giorno di prodotti vernicianti;
- 2) il quantitativo di solvente, contenuto nelle materie prime ed ausiliarie utilizzate nell’attività, deve essere inferiore a quanto previsto dalla parte II – p.to 2 lettera c) dell’Allegato III alla parte V del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, infatti non deve superare la soglia di consumo ivi prevista e pari a 5 t/anno. Il superamento di tale soglia di consumo dovrà essere preventivamente autorizzato ai sensi dell’art. 269 comma 8 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152;
- 3) i prodotti vernicianti utilizzati (vernici e diluenti) non devono contenere le sostanze o i preparati classificati dal Decreto L.vo 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni ,mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R 45, R 46, R 49, R 60 ed R 61 e sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’Allegato I alla parte V del D.Lgs 152/2006;
- 4) le emissioni prodotte dalla propria attività non devono contenere sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’Allegato I alla parte V del D.Lgs 152/2006;
- 5) per la verifica del rispetto delle sopra citate condizioni la ditta dovrà fornire la seguente documentazione:
 - Dichiarazione del produttore attestante che ogni singola linea di prodotti, impiegati dalla ditta, è conforme alle condizioni di cui ai sopracitati punti 3 e 4 (SCHEMA DI CONFORMITÀ');
 - ad ogni scheda di conformità deve essere allegato l’elenco costituente la linea.

Si ricorda che la ditta potrà utilizzare esclusivamente i prodotti dichiarati in sede di richiesta di autorizzazione. Nel caso in cui si intendono utilizzare prodotti vernicianti diversi forniti da un diverso produttore rispetto a quelli dichiarati, la ditta dovrà darne immediata comunicazione all’ente preposto al controllo e dovrà tenere a disposizione dello stesso ente le schede di conformità timbrate e firmate dal nuovo produttore ed il relativo elenco dei prodotti costituenti la linea.

N.B. Qualora non fosse possibile rispettare le condizioni relative alla qualità dei prodotti vernicianti, non potrà essere utilizzata la procedura di autorizzazione in via generale prevista dall'Art. 272 del D. Lgs. 152/06 ma dovrà essere richiesta autorizzazione ai sensi degli art. 269 e ss. del D. Lgs. 152/06.

- 6) le fasi di applicazione ed appassimento dei prodotti vernicianti a base acquosa o ad alto residuo secco, devono essere svolte in cabine dotate di idonei sistemi per la captazione degli effluenti;
- 7) per la verniciatura a polvere, l'applicazione e la cottura dei prodotti vernicianti devono essere svolte in cabine, tunnel o forni dotati di idonei sistemi per la captazione degli effluenti;
- 8) gli effluenti derivanti dalle fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti a base solvente, devono essere avviati ad un sistema di abbattimento costituito da uno stadio di prefiltraggio a secco, per il trattamento del particolato, seguito da uno stadio di adsorbimento per il trattamento dei solventi con filtro di carbone attivo correttamente dimensionato in termini di spessore e velocità di attraversamento o altra tecnologia equivalente opportunamente documentata.;
- 9) ogni carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di solventi presenti nei prodotti vernicianti utilizzati, tenendo conto della capacità di adsorbimento del carbone attivo impiegato, come indicato in una apposita scheda tecnica, a cura della ditta fornitrice del carbone, da allegare alla richiesta di avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale nonché da tenere presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo;
- 10) in alternativa ai sistemi filtranti a carbone attivo o per il trattamento delle correnti di rigenerazione degli stessi possono essere utilizzati impianti di termodistruzione catalitica e non catalitica;
- 11) eventuali generatori di calore a servizio della cabina di verniciatura possono funzionare esclusivamente a metano o GPL e avere una potenza termica nominale inferiore a 3 MW per cui le conseguenti emissioni non sono sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 14, punto c, della parte V del D.Lgs. 152/06;
- 12) Le emissioni prodotte dalla propria attività non devono contenere sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'Allegato I, parte II alla parte V del D.Lgs 152/2006;

L'esercizio, la manutenzione dell'impianto e la sostituzione del carbone attivo devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati:

PROVENIENZA	INQUINANTE	LIMITE EMISSIONE
Sistema di abbattimento a carbone attivo.	Polveri; (C.O.T.)*	3 mg/Nm ³ 50 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento a termodistruzione non catalitica.	Polveri; (C.O.T.)* NOx	3 mg/Nm ³ 50 mg/Nm ³ 350 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento a termodistruzione catalitica.	Polveri; (C.O.T.)* NOx; Aldeidi	3 mg/Nm ³ 50 mg/Nm ³ 350 mg/Nm ³ 20 mg/Nm ³

(*) C.O.T. si intende il Carbonio Organico Totale

- 14) Il valore limite di emissione fissati rappresentano la massima concentrazione che possono essere emesse in atmosfera dalle fasi considerate;
- 15) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio di sistemi di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei suddetti valori, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi;
- 16) Il lavaggio degli attrezzi con solventi organici deve essere svolto in modo tale da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento o dell'eventuale recupero;
- 17) I condotti per lo scarico in atmosfera, devono essere provvisti di idonee prese per i campionamento delle emissioni gassose in atmosfera, secondo quanto previsto dalle metodiche ufficiale. Il cammino dovrà avere uno sbocco diretto verso l'alto e privo di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;
- 18) I punti di prelievo dei camini, soggetti al controllo analitico, dovranno essere resi permanentemente accessibili agli organi preposti al controllo. Le strutture di accesso (scale, parapetti, ballatoi, etc.) dovranno rispondere alle misure di sicurezza previste dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento al D.P.R. 547/55 e D. Lgs. 626/94 e successive integrazioni e /o modifiche.